Regolamento di autovalutazione delle attività di ricerca e terza missione del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica Scientifica e Sociale (DIUSS)

Emanato con D.D. n. 400 del 27 ottobre 2026

In vigore dal 28 ottobre 2026

Art. 1 - Finalità

Il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica Scientifica e Sociale (DIUSS) dell'Università degli Studi della Basilicata, indicato nel seguito come "Dipartimento" o "DIUSS", si dota attraverso il presente regolamento di un proprio sistema interno di autovalutazione delle attività di ricerca e di terza missione esplicate dai suoi professori e ricercatori e dagli assegnisti o contrattisti di ricerca in servizio. Il regolamento è di supporto alle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alle procedure VQR (art. 3 del D.P.R. 01/02/2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11/12/2016, n. 232).

Art. 2 - Tornate di autovalutazione e indicatori

Il Dipartimento conduce ogni biennio una tornata di autovalutazione interna, a decorrere dal mese di gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione del presente regolamento e a valere sull'ultimo biennio. Il periodo complessivo dell'autovalutazione, dalla richiesta delle informazioni necessarie alla formulazione del verbale finale, ha una durata di due mesi. Tale attività è svolta dalla Commissione di Ricerca del DIUSS.

I criteri di autovalutazione si ispirano in parte a quelli della procedura VQR. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca sono adottati parametri relativi agli indicatori standard delle pubblicazioni scientifiche dei settori bibliometrici e stime di qualità basate sulla collocazione editoriale e sulla diffusione dell'opera per i settori non bibliometrici.

Per quanto attiene alla valutazione delle attività di terza missione, saranno utilizzati indicatori quali-quantitativi relativi agli impatti.

Nel verbale finale della Commissione di Ricerca saranno riportati soltanto gli indicatori relativi aggregati alla produzione scientifica delle aree di ricerca e del Dipartimento, mentre gli indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli resteranno ad uso esclusivo della Commissione di Ricerca e saranno utilizzati unicamente per la premialità interna (p.es., contributi al finanziamento della ricerca o per la stampa di opere scientifiche).

Art. 3 - Criteri di valutazione

Gli indicatori adottati dalla Commissione di Ricerca relativi alla produzione scientifica dei singoli saranno relativi alla collocazione scientifica delle pubblicazioni dei settori bibliometrici e non bibliometrici.

A tal scopo, ad ogni singolo componente del dipartimento viene richiesto di conferire un numero minimo di due pubblicazioni per biennio di cui, preferibilmente, almeno una in fascia A o di un'opera monografica se afferenti a settori scientifico-disciplinari non bibliometrici e, preferibilmente, almeno una pubblicazione indicizzata su Scopus o WoS per gli afferenti a settori scientifico-disciplinari bibliometrici. Il secondo prodotto conferito deve essere comunque caratterizzato da ISSN o ISBN o rientrare nelle seguenti categorie: composizione disegno o design; scavo archeologico; software, database e piattaforme informatiche; cartografia edita, brevetti. Coloro che conferiranno tale numero minimo di pubblicazioni con le suddette caratteristiche potranno accedere a contributi finanziari da parte del Dipartimento.

La valutazione riguarderà anche le attività dei suoi laboratori di ricerca e di didattica attivi, sulla base di una relazione biennale dell'attività a cura del Responsabile del laboratorio, stilata su un apposito modello fornito dalla Commissione Ricerca. Tale valutazione riguarderà le attività di ricerca e di didattica svolte negli stessi laboratori, comprese l'organizzazione di eventi scientifici (convegni, giornate di studio, seminari, ecc.) e la stipula di convenzioni di studio e conto terzi.

L'attività di terza missione sarà valutata sulla base degli "impatti" prodotti e segnatamente: a) illustrazione del progetto attraverso una relazione ad opera del/dei responsabile/-i dell'iniziativa; b) numero di persone coinvolte nell'iniziativa; c) qualità dei soggetti pubblici e privati coinvolti o associati e degli stakeholders di progetto; d) modalità di diffusione dei risultati conseguiti.

Art. 4 - Indicatori aggregati

Sulla base delle informazioni rilasciate dai singoli, la Commissione di Ricerca produrrà indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica del: (i) Dipartimento; (ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali o gruppi scientifico-disciplinari; (v) combinazioni arbitrarie dei precedenti.